

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.



**Relazione del Consiglio di Amministrazione
a norma dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti,
sulla proposta concernente il punto 1 all'ordine del giorno
dell'assemblea straordinaria**

1^a convocazione: 21 aprile 2011
2^a convocazione: 28 aprile 2011

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposte di modifica agli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 (Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea), 8 (Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni), 11 (Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo) e 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Premessa.

Signori Azionisti,

Come già ricordato con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, Le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle società quotate sono state recentemente oggetto di significative modifiche per effetto del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva *Shareholders' Rights*.

Inoltre, con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata, la Consob ha adottato, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile e degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del TUF, un nuovo regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il "**Regolamento Parti Correlate**").

Come sopra anticipato, in data 15 dicembre 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare allo statuto sociale le modifiche obbligatorie necessarie per riflettere le nuove disposizioni di legge e regolamentari attuative della Direttiva *Shareholders' Rights*. Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre adottato, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e tenuto conto di quanto indicato dalla Consob con comunicazione n. DEM/100786883 del 24 settembre 2010, una nuova procedura relativa alle operazioni con parti correlate.

Siete ora convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica:

- degli articoli 7, 8, 11 e 15 dello Statuto sociale, finalizzata a riflettere nello statuto vigente alcune delle opzioni che, ai sensi del D.Lgs. n. 27/2010 e del Regolamento Parti Correlate, le società quotate hanno la facoltà (non l'obbligo) di esercitare;
- dell'articolo 5 dello Statuto sociale, finalizzata a introdurre, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile, la facoltà di assegnare utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

La modifica che si propone di apportare all'articolo 5 dello Statuto consentirebbe alla Società di porre in essere le iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti della Società e di

altre società del gruppo sottoposte alla Vostra approvazione in sede ordinaria, e più in generale, di mettere a disposizione dell'Assemblea un ulteriore strumento operativo.

Per quanto riguarda invece le proposte di modifica degli articoli 7, 8, 11 e 15 dello Statuto, si ricorda innanzitutto che la nuova normativa sopra richiamata consente tra l'altro agli emittenti di introdurre nello statuto disposizioni volte a (i) consentire l'applicazione di norme di legge applicabili solo in presenza di un'espressa previsione statutaria (quale ad esempio la previsione di un'unica convocazione assembleare); (ii) disciplinare specificamente lo svolgimento di attività già previste dalla normativa (quale ad esempio l'approvazione assembleare delle politiche di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del TUF); e (iii) sostituire una specifica disciplina statutaria alle disposizioni di legge e regolamentari altrimenti applicabili in mancanza di una diversa scelta operata dall'emittente (come nel caso di talune disposizioni regolamentari relative alle operazioni con parti correlate).

Le modifiche che si propone di apportare agli articoli 7, 8, 11 e 15 del vigente statuto sociale riguardano, in particolare:

(i) la possibilità, introdotta dal novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di prevedere nello statuto che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in un'unica convocazione (cfr. le modifiche che si propone di apportare agli articoli 7, terzo comma, e 8 dello statuto);

(ii) le deliberazioni che, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'assemblea degli Azionisti è ora chiamata ad assumere, seppure in modo non vincolante, esprimendosi in senso favorevole o contrario in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché in merito alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tali politiche (cfr. la modifica che si propone di adottare con riferimento all'articolo 11, secondo comma dello statuto);

(iii) l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di adottare procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità all'articolo 2391-bis del codice civile e al Regolamento Parti Correlate o alla diversa disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente (cfr. il sesto comma che si propone di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto);

(iv) la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di porre in essere operazioni con parti correlate di "maggiore rilevanza" (come attualmente definite dal Regolamento Parti Correlate), anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dall'apposito comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati (o comunque in assenza di un equivalente presidio richiesto dalle vigenti disposizioni regolamentari) a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea degli Azionisti ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile (cfr. il settimo comma che si propone di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto);

(v) la facoltà di prevedere ove consentito, nelle procedure relative ad operazioni con parti correlate, che, in caso di urgenza, tali operazioni possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate (cfr. l'ottavo comma che si propone di introdurre *ex novo* nell'articolo 16 dello statuto).

Con riferimento alla proposta di modifica di cui al punto (i) che precede, si precisa che, ai sensi del novellato primo comma dell'articolo 2369 del codice civile, alle assemblee in unica

convocazione, ove previste dallo statuto, si applicano in sede ordinaria le maggioranze previste per le assemblee ordinarie di seconda convocazione, nonché, in sede straordinaria, le maggioranze previste per le convocazioni successive alla seconda, in entrambi i casi salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate.

L'applicazione dei *quorum* ridotti normalmente previsti dal codice civile per convocazioni successive alla prima consentirebbe alla Società di conseguire una maggiore snellezza operativa, e di contenere i costi altrimenti associati ad eventuali convocazioni successive alla prima che si rendessero necessarie per il mancato raggiungimento del *quorum* costitutivo o deliberativo.

Si ritiene peraltro opportuno riservare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di valutare caso per caso l'opportunità di prevedere che l'assemblea ordinaria e/o straordinaria degli Azionisti si tenga in un'unica convocazione ovvero, come attualmente previsto dallo statuto, in più convocazioni. Si propone quindi di modificare l'articolo 7, terzo comma dello statuto per introdurre tale facoltà, nonché il successivo articolo 8 solo per richiamare l'eventualità che le assemblee si tengano in un'unica convocazione.

La proposta di modificare l'articolo 11 dello statuto, sopra menzionata *sub* (ii), è finalizzata a riflettere il combinato disposto dell'articolo 123-*ter* del TUF, terzo e sesto comma, ai sensi del quale l'assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio delibera in senso favorevole o contrario in merito alla politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il riferimento alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, anziché alle specifiche norme del TUF sopra richiamate, è stato inserito nella proposta di modifica statutaria in esame per consentire l'automatico adattamento dello statuto in caso di ulteriore evoluzione della normativa di riferimento. Si precisa peraltro che, come espressamente indicato dall'articolo 123-*ter*, sesto comma, del TUF oggi vigente, le deliberazioni che l'assemblea dovrà adottare in merito alle politiche di remunerazione della Società sopra menzionate non avranno carattere vincolante e dovranno limitarsi all'espressione di un parere favorevole o contrario a tali politiche e alla relativa adozione e attuazione.

Alcune precisazioni si rendono infine opportune con riferimento alle proposte di modifiche statutarie di cui ai precedenti punti (iii), (iv) e (v), tutte relative ad operazioni con parte correlate, come attualmente disciplinate dal Regolamento Parti Correlate e dalla procedura già adottata dalla Società.

La proposta *sub* (iii) non richiede particolari chiarimenti, essendo evidentemente finalizzata a introdurre in capo al Consiglio di Amministrazione un obbligo generale di adottare procedure che garantiscano la trasparenza e la correttezza sostanziale di eventuali operazioni con parti correlate.

La modifica statutaria di cui al punto (iv) ha invece, innanzitutto, lo scopo di contemperare il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del Regolamento Parti Correlate con quello dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile. La prima di tali norme prevede in effetti che le procedure relative ad operazioni con parti correlate che ciascuna società quotata è tenuta ad adottare (le "**Procedure**") possano prevedere che, qualora in relazione ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sia stato espresso un avviso contrario da parte dei consiglieri indipendenti non correlati (come definiti dal medesimo Regolamento Parti Correlate), il compimento di tali operazioni debba essere autorizzato dall'assemblea degli Azionisti *ex* articolo 2364, primo comma, n. 5 del codice civile. Ai sensi di quest'ultima

disposizione è tuttavia necessario che lo statuto attribuisca espressamente all'assemblea la competenza ad emettere la necessaria autorizzazione. Tale competenza è pertanto prevista nel nuovo testo dell'articolo 15, settimo comma, che si propone di inserire nello statuto.

La proposta di modifica dell'articolo 15, settimo comma, è inoltre finalizzata a recepire nello statuto lo specifico *quorum* deliberativo e la relativa opzione previsti, con riferimento alla sopra menzionata autorizzazione assembleare, dall'articolo 11, terzo comma, del Regolamento Parti Correlate. Ai sensi di tale disposizione, le Procedure devono prevedere che non possano essere compiute operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sulle quali la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario. La stessa norma consente però di prevedere nelle Procedure che tale impedimento si realizzi solo quando i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una quota minima, non superiore al 10%, del capitale sociale. Si ritiene pertanto necessario precisare nell'articolo 15, settimo comma dello Statuto che le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. Si ritiene inoltre opportuno aderire all'opzione prevista dal Regolamento Parti Correlate prevedendo nel medesimo comma che i soci non correlati presenti in assemblea debbano rappresentare almeno il 10% del capitale sociale perché possa verificarsi l'effetto impeditivo sopra menzionato. Si eviterebbe in tal modo di precludere alla Società il compimento di operazioni con parti correlate sulle quali abbia espresso voto contrario una parte non rappresentativa degli Azionisti non correlati (o addirittura un unico Azionista non correlato).

Infine, la proposta, sopra sintetizzata *sub* (v), di inserire nell'articolo 15 dello statuto un nuovo ottavo comma consentirebbe opportunamente alla Società di avvalersi, in caso di urgenza, della deroga alle procedure con parti correlate prevista dall'articolo 13, sesto comma del regolamento Parti Correlate. In proposito, si precisa peraltro che:

- a. la deroga si applicherebbe soltanto alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate;
- b. troverebbero in tal caso applicazione le ulteriori limitazioni e gli obblighi previsti dal citato articolo 13, sesto comma, del Regolamento Parti Correlate.

La clausola statutaria che si propone di adottare richiama quindi espressamente la condizione *sub* (a) e contiene un generico rinvio ai termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Le modifiche statutarie oggetto della presente relazione avranno efficacia a far data dall'iscrizione dell'eventuale delibera di approvazione nel Registro delle Imprese.

2. Diritto di recesso.

Si ritiene che le modifiche proposte non rientrino in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Confronto tra il vigente testo dello Statuto sociale e il testo del quale si propone l'introduzione.

Il prospetto sinottico che segue consente di confrontare il testo dello Statuto vigente con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione, dando evidenza delle modifiche proposte e sopra descritte.

STATUTO	
Testo Vigente	Testo Proposto
CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 1 Denominazione	Articolo 1 Denominazione
La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..	La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..
Articolo 2 Oggetto	Articolo 2 Oggetto
<p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p>	<p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p>
Articolo 3 Sede	Articolo 3 Sede
<p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e</p>	<p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e</p>

dipendenze di ogni genere.	dipendenze di ogni genere.
Articolo 4 Durata	Articolo 4 Durata
La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.
CAPO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI	CAPO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5 Capitale sociale	Articolo 5 Capitale sociale
Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock	Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. <u>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.</u> In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi nominali Euro 1.040.000,00

<p>Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.</p>	<p>(unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Categorie di azioni</p> <p>Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.</p> <p>La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Categorie di azioni</p> <p>Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.</p> <p>La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III ASSEMBLEA</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea</p> <p>L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.</p> <p>La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.</p> <p>La convocazione é fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea</p> <p>L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.</p> <p><u>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.</u></p> <p>La convocazione é fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la</p>

<p>sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.</p>	<p>notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.</p> <p>Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni</p> <p>Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni</p> <p>Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, <u>anche in unica convocazione</u>, si applicano le norme di legge <u>e di statuto</u>, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Presidenza dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.</p> <p>Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;">Presidenza dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.</p> <p>Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono</p>

constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.	constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.
CAPO IV AMMINISTRAZIONE	CAPO IV AMMINISTRAZIONE
Articolo 10 Consiglio di Amministrazione	Articolo 10 Consiglio di Amministrazione
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).</p> <p>Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.</p> <p>Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente,, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).</p> <p>Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.</p> <p>Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente,, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano,</p>

<p>sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.</p> <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)</p> <p>b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti</p> <p>In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non</p>	<p>sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.</p> <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)</p> <p>b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti</p> <p>In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non</p>
---	---

<p>consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.</p> <p>Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p>Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.</p> <p>Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, le precedenti disposizioni del presente articolo.</p> <p>All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri,</p>	<p>consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.</p> <p>Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p>Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.</p> <p>Si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, le precedenti disposizioni del presente articolo.</p> <p>All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri,</p>
---	---

<p>s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;">Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo</p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p><u>L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.</u></p> <p>Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.</p> <p>Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.</p> <p>Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.</p> <p>La convocazione del Consiglio è obbligatoria</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.</p> <p>La convocazione del Consiglio è obbligatoria</p>

<p>quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>	<p>quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p style="text-align: center;">Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni</p>

<p>relative alle seguenti materie:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</p> <p>d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</p> <p>f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.</p> <p>Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.</p>	<p>relative alle seguenti materie:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;</p> <p>d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;</p> <p>e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</p> <p>f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.</p> <p>Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</u> <u>In particolare, anche in assenza di motivato</u></p>
---	--

	<p><u>parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate. Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Comitato Esecutivo</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.</p> <p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 Comitato Esecutivo</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.</p> <p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e</p>

<p>lo o gli Amministratori Delegati.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.</p>	<p>lo o gli Amministratori Delegati.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Direttori</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Direttori</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Rappresentanza</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 Rappresentanza</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V COLLEGIO SINDACALE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO V COLLEGIO SINDACALE</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 20 Sindaci</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 Sindaci</p>
<p>Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.</p> <p>Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .</p> <p>Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.</p> <p>Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.</p> <p>Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .</p> <p>Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o</p>

<p>regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.</p> <p>Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;</p> <p>c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee</p>	<p>regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.</p> <p>Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>d) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;</p> <p>e) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;</p> <p>f) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee</p>
--	--

che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.	che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.
CAPO VI BILANCIO E UTILI	CAPO VI BILANCIO E UTILI
Articolo 21 Esercizio sociale	Articolo 21 Esercizio sociale
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.
ARTICOLO 22 DESTINAZIONE DEGLI UTILI	ARTICOLO 22 DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.	Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.
CAPO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	CAPO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Articolo 23 Liquidazione	Articolo 23 Liquidazione
In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.
CAPO VIII	CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24 Rinvio alle norme di legge	Articolo 24 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.	Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Signori Azionisti,

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A.:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *preso atto delle relative proposte di deliberazione;*

delibera

1. *di modificare gli articoli 5, 7, 8, 11 e 15 dello Statuto sociale secondo quanto illustrato;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e provvedere all’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso, in particolare, l’adempimento di ogni formalità necessaria affinché la predetta deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare agli articoli dello statuto sociale, come sopra modificati, le eventuali varianti, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e/o dal Registro delle Imprese ai fini dell’iscrizione”.*

* * *

11 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Benetton